



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20066
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 47

OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ed ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017

Add 27 del mese di dicembre 2018 alle ore 20:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti	Consiglieri			Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome			n.	Cognome	Nome		
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		6	Siligato	Gianmarco	x	
2	Mazzullo	Beatrice	x		7	Bucceri	Mario Leonardo	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		8	Barra	Cosimo Giovanni		x
4	Longo	Angelo Marcello	x		9	Barca	Giuseppa		x
5	Intilissano	Salvatore Leonardo	x		10	Siligato	Antonella	x	

Assegnati	10
In Carica	10

Presenti	n. 8
Assenti	n. 2

		Presenti	Assenti
Sindaco	D'Amore Rosario L.	x	
Vice Sindaco	Longo Leonardo Salvatore	x	
Assessore	Russo Maria Carmela	x	

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica
Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

Si passa al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2017"**. Il Vicepresidente dà lettura di parte del testo della proposta e il Presidente del Consiglio chiede al Segretario comunale di illustrarla.

Il Segretario comunale spiega al civico consesso che la proposta oggetto di discussione costituisce un adempimento obbligatorio per legge, da adottare entro il 31 di ciascun anno, anche al fine di evitare l'irrogazione di rilevanti sanzioni pecuniarie e che in merito sono state adottate apposite linee-guida, le quali riconoscono in capo al Consiglio la competenza in materia di ricognizione delle partecipazioni pubbliche; sempre il Segretario ricorda che la normativa in tema di razionalizzazione prevede che debba farsi riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. La finalità dell'obbligo legislativo –prosegue il Segretario- è quella di ridurre il numero delle partecipazioni societarie dell'ente qualora non siano soddisfatti specifici requisiti, come avviene, ad es., per le partecipazioni in società che non svolgono servizi indispensabili o in società in cui il numero di soci sia superiore a quello dei dipendenti.

Il Segretario fa altresì presente che con l'approvazione della proposta oggetto di discussione il Comune di Mongiuffi Melia manterrebbe la partecipazione nell'ATO ME 4 fino alla cessazione delle attività di quest'ultima società in quanto diversamente non potrebbe essere assicurato lo svolgimento del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, così come manterrebbe le partecipazioni nella SRR Messina Area Metropolitana, destinata a subentrare proprio all'ATO ME 4; la proposta –continua il Segretario- prevede anche il mantenimento della quota posseduta dal Comune di Mongiuffi Melia nel GAL Terre dei miti e della bellezza, che può essere mantenuta in virtù di una specifica previsione normativa, e nel Distretto Taormina Etna; la proposta, infine, prevede la cessazione delle partecipazioni del Comune di Mongiuffi Melia dalla Peloritani s. p. a. e dall'ATO idrico, entrambe poste in liquidazione.

Interviene il Sindaco, il quale tiene a fare alcune precisazioni in riferimento all'ATO ME 4, facendo presente che probabilmente tale società dovrebbe cessare le proprie attività dal 1 Febbraio 2019. Sempre il Sindaco sottolinea l'importanza di continuare a mantenere le partecipazioni nel Gal Terre dei miti e della bellezza al fine di cercare di ottenere finanziamenti, mentre, volendo dare fiducia alla nuova amministrazione comunale di Taormina, si è deciso di mantenere le partecipazioni nel Distretto Taormina Etna.

Non registrandosi altri interventi, il Presidente pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto **“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2017”**;

Con 7 voti favorevoli e considerato che la Consigliera Siligato Antonella ha dichiarato di astenersi dalla votazione

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta avente ad oggetto **“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2017”**

Non essendovi altro da deliberare o discutere, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa l'adunanza alle ore 21:29.



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Piazza S. Nicolò, n. 8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832
e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS. MM. ED II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2017

PROPOSTA

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della l. 7 Agosto 1990 numero 241 e ss. mm. ed ii;
- l'articolo 42, comma 2, del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, (c. d. T. U. E. L.) e ss. mm. ed ii il quale attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali;
 - l'onere di esprimere gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T. U. S. P.), emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7 Agosto 2015, n. 124, e successivamente modificato dal d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;
- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T. U. S. P., d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le linee-guide per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- a tale obbligo sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), T. U. S. P.);
- in particolare, l'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, stabilisce che: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni"*

dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

- sulle disposizioni contenute nel d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, di integrazione e correzione del T. U. S. P., è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 Marzo 2017, l'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali al fine di sanare il deficit partecipativo rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 Novembre 2016, n. 251;
- in merito all'applicabilità delle norme del T. U. S. P. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 23 del T. U. S. P., rubricato "Clausola di salvaguardia", testualmente dispone che: "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3.";
- pertanto, le disposizioni del T. U. S. P., adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione;
- alla stregua di quanto precede, anche il Comune di Mongiuffi Melia è tenuto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute;
- secondo le linee-guida sopra richiamate, il provvedimento di ricognizione, adeguatamente motivato, "deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”;

Accertato che:

- come delineato dall'art. 1, comma 1, del T. U. S. P., la ricognizione deve avere riguardo a tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T. U. S. P., per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”;
- una società si considera: a) partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; b) partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di

STESSO GIURICO LA MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T. U. S. P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

- se ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, T. U. S. P., in presenza delle quali non risulta possibile il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, il predetto articolo 20, comma 2, T. U. S. P. impone la dismissione delle partecipazioni: a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti; b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T. U. S. P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ad € 500.000, 00 prevedendo, più esattamente, che per i provvedimenti di ricognizione 2018 (inerenti al triennio 2015-2017) e 2019 (inerenti al triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno € 500.000 annui, mentre il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019, in virtù di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d), e dall'art. 26, comma 12-quinquies, del T. U. S. P.;

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, i quali costituiscono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni, devono essere adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d. l. 24 Giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 Agosto 2014, n. 114, e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, T. U. S. P.;

Tenuto conto del fatto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ovvero costituire oggetto di una delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T. U. S. P. -ossia razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni che:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T. U. S. P., in considerazione anche della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, oltre che della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T. U. S. P.;
- 3) non sono previste dall'art. 20, comma 2, T. U. S. P. ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, ovvero gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- f) partecipazioni che vanno dismesse per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni che vanno dismesse per la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T. U. S. P.;

Pasto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 del T. U. S. P. o che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T. U. S. P. medesimo;

Atteso che il Comune di Mongiuffi Melia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T. U. S. P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato", in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, T. U. S. P.);

Dato atto che, secondo quanto dispone dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";

Tenuto conto del fatto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni;

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d. l. n. 138/2011 e ss. mm. ed ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mongiuffi Melia, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che l'art. 24 T. U. S. P. ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 T. U. S. P., con delibera n. 22 del 27 Ottobre 2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute" il Comune di Mongiuffi Melia ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016;

Rilevato che la revisione straordinaria delle partecipazioni operata nel 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" di cui al comma 612 dell'art. 1 della l. 23 Dicembre 2014, n. 190;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 20 Novembre 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da realizzare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T. U. S. P., ed i

risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1, comma 612, della l. 190/2014;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 Luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175;

Rilevato che nella suddetta delibera la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, prescriveva che: *“il processo di razionalizzazione –nella sua formulazione straordinaria e periodica– rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione”;*

Ribadito, inoltre, che, sempre nella delibera sopra richiamata, la Corte dei Conti dispone che: *“il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto [...], individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d. lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

Considerato altresì che le disposizioni del T. U. S. P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Mongiuffi Melia;

Considerato che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione ed anche nel caso in cui non risulti necessario alcun aggiornamento, dal momento che, in ogni caso, l'esito della ricognizione deve essere comunicato tanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevato, altresì, che la mancata adozione della delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni entro il 31 Dicembre comporta l'applicazione nei confronti dell'ente inadempiente di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate, che vanno da un minimo di € 5.000, 00 ad un massimo di € 250.000, 00;

Attesa la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2016 e quella del 2017 e dopo maggiori controlli e verifiche, avvenuti a seguito dell'invio di apposita documentazione da parte degli organismi partecipati, il Comune di Mongiuffi Melia risulta attualmente titolare di partecipazioni nelle seguenti società:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azioni – S. R. R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni;
- A. T. O. ME 4 s. p. a. in liquidazione;
- Peloritani s. p. a. in liquidazione;
- Gal Taormina Peloritani Terre dei miti e della bellezza s. c. a r. l.;

- 3) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Mongiuffi Melia nella SRR Messina Area Metropolitana società consortile s. p. a. stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;
- 4) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute nel Comune di Mongiuffi Melia nell'A. T. O. ME 4 s. p. a. fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima e al funzionamento a pieno regime della società ad essa subentrante SRR Messina Area Metropolitana società consortile per azioni;
- 5) di APPROVARE, anche ai sensi di quanto ammesso dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Mongiuffi Melia presso il GAL Taormina Peloritani Terre dei miti e della bellezza s. c. a r. l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;
- 6) di APPROVARE la cessazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Mongiuffi Melia dall' Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato dal momento che detta società è posta in liquidazione;
- 7) di MANTENERE le partecipazioni del Comune di Mongiuffi Melia nella società Distretto Taormina Etna s. c. a r. l. in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla medesima è importante per la valorizzazione dei beni artistici e culturali presenti nel territorio comunale;
- 8) di APPROVARE la dismissione delle partecipazioni del Comune di Mongiuffi Melia dalla società Peloritani s. p. a. dal momento che tale società risulta posta in liquidazione;
- 9) di DARE ATTO che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 10) di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Mongiuffi Melia;
- 11) di TRASMETTERE copia della presente proposta alla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Sicilia e alla struttura di cui all'art. 15 del T. U. S. P. individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini appositamente stabiliti;
- 12) di DEMANDARE ai Responsabili d'Area, ciascuno per le proprie competenze, la predisposizione delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL
COMUNE DI MONGIUFFI MELIA AL 31 DICEMBRE 2017**

PARTECIPATA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
SRR MESSINA AREA METROPOLITANA S. P. A.	MANTENIMENTO
ATO ME 4 S. P. A.	MANTENIMENTO
GAL TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S. C. A. R. L.	MANTENIMENTO
PELORITANI S. P. A.	CESSAZIONE
DISTRETTO TAORMINA ETNA S. C. A. R. L.	MANTENIMENTO
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 - SERVIZIO IDRICO	CESSAZIONE